REGOLAMENTO (CEE) N. 2257/87 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1987

relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 27.07 B della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alla misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che le due suddivisioni della sottovoce 27.07 B della tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2184/87 [4], sono redatte rispettivamente come segue :

« I. destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

II. destinati ad altri usi (a)

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti » ;

che i prodotti classificati nella prima suddivisione sono soggetti a dazio doganale allorché quelli della seconda ne sono esenti ;

considerando che per eliminare qualsiasi dubbio che potrebbe esistere nell'interpretazione di tali due suddivisioni e per garantire in tal modo l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, occorre precisare — in assenza di ogni indicazione comunitaria attuale — in quale delle due suddivisioni della sottovoce 27.07 B sono da classificare dei prodottii destinati a essere assoggettati a un trattamento che da luogo anche a prodotti suscettibili di essere utilizzati come carburanti o come combustibili ;

considerando che il contenuto di detta precisazione si deve inspirare strettamente alla struttura e al contenuto del capitolo 27 e in particolare alle regole che figurano nelle note complementari 5 e 6 di detto capitolo riguardanti rispettivamente il « trattamento definito » e la « trasformazione chimica » ;

considerando che quindi occorre classificare nella sottovoce 27.07 B II i prodotti della sottovoce 27.07 B precitati quando sono destinati ad essere assoggettati sia a un trattamento del tipo di quelli enumerati nella nota complementare 5 del capitolo 27 della tariffa doganale comune, sia a un trattamento di un tipo diverso che dà luogo a dei prodotti suscettibili di essere utilizzati come carburanti o come combustibili, ma destinati a subire un ulteriore trattamento industriale ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I prodotti della sottovoce 27.07 B della tariffa doganale comune, destinati ad essere assoggettati ad un trattamento che dà luogo anche a prodotti suscettibili di essere utilizzati come carburanti o come combustibili, sono classificati nella sottovoce 27.07 B II se tale trattamento è del tipo di quelli enumerati nella nota complementare 5 del capitolo 27 della tariffa doganale comune.

2. Sono ugualmente classificati nella sottovoce 27.07 B II i prodotti della sottovoce 27.07 B quando questi sono destinati a essere assoggettati a un trattamento di un tipo diverso da quello indicato nel paragrafo precedente e danno luogo anche a prodotti suscettibili di essere utilizzati come carburanti o come combustibili, ma destinati a subire un ulteriore trattamento industriale.

Se i prodotti derivati sopraindicati sono utilizzati come carburanti o come combustibili, i prodotti posti in lavorazione della sottovoce 27.07 B sono classificati proporzionalmente nella sottovoce 27.07 B I.

Il calcolo del dazio sui detti prodotti derivati si effettua secondo la specie e il valore dei prodotti posti in lavorazione e sulla base del peso netto dei prodotti ottenuti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 14 del 21. 1. 1964, pag. 1.
(2) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 172 del 2. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 203 del 24. 7. 1987, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente